



**COMUNE DI
LEVANTO**
Provincia della Spezia

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione C. C. n. 59 del 25/10/2017

Modificato con Deliberazione del C.C. 11 del 19.03.2019

Modificato con Deliberazione del C.C. 12 del 29.03.2022

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente regolamento è l'imposta comunale di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del D Lgs. 14 febbraio 2011 n. 23 - "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale". Sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi su cui grava l'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 - Istituzione - Presupposto – destinazione

E' istituita nel territorio comunale l'imposta di soggiorno a far data dal 01/12/2017.

Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive o altre tipologie di alloggio turistico ubicate sul territorio comunale, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e di promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei servizi pubblici locali. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale e gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito nella legge n.96 del 2017.

Art. 3 – Soggetto passivo

Il soggetto passivo è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento e non risulta residente nel Comune di Levanto.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, convertito nella legge n.96 del 2017, il gestore delle strutture ricettive o il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5bis del citato dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Art. 4 - Soggetto responsabile degli obblighi tributari

Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali e le modalità di riscossione e riversamento dell'imposta al comune da parte di tali soggetti.

Art. 5 - Misura dell'imposta

La misura dell'imposta è determinata annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni entro la misura massima stabilita dalla legge. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, così come definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti, dei prezzi di pernottamento. L'Amministrazione Comunale dovrà monitorare annualmente gli effetti dell'applicazione dell'imposta e potrà formulare eventuali proposte correttive.

Art. 6 - Periodo di applicazione ed esenzioni

L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di 3 (tre) pernottamenti consecutivi. Sono esenti dall'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di un solo accompagnatore per paziente;
- c) entrambi i genitori di minori degenti ricoverati in strutture sanitarie nel territorio comunale;
- d) gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco che soggiornino per esclusive esigenze di servizio;
- e) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti;
- f) le persone riconosciute "diversamente abili" ai sensi delle normative vigenti in materia.
- g) I parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 3° grado della persona indicata in Regione Liguria come gestore dell'AAUT (appartamento ammobiliato ad uso turistico);

L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti. L'esenzione di cui alle lettere b) e c) è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione da parte del richiedente. L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente. L'esenzione di cui alla lettera d) dovrà essere dichiarata dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000."

Art. 7 - Obblighi delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'entità delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno. I gestori delle strutture ricettive o delle altre tipologie di alloggio turistico devono dichiarare al servizio Entrate del Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del bimestre, il relativo periodo di pernottamento, il numero dei soggetti esenti (e la relativa documentazione che comprava l'esenzione), l'imposta dovuta e gli estremi del versamento nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta e messa a disposizione gratuitamente dal Comune e deve essere inviata al Comune per via telematica.

La dichiarazione bimestrale deve essere presentata anche in caso di assenza di ospiti.

Entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo - salvo diverse disposizioni di legge - il gestore delle strutture ricettive e il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo, di cui al comma 2 dell'articolo 3, devono presentare al Comune esclusivamente per via telematica:

- a) dichiarazione annuale cumulativa riferita all'anno precedente secondo le modalità indicate con decreto Ministero economia e finanze;
- b) le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero la trasmissione dei nominativi dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati);
- c) compilare, tramite software gestionale reso disponibile dal Comune, il dettaglio mensile degli ospiti e dei pernottamenti imponibili e delle esenzioni/riduzioni d'imposta per l'intero periodo oggetto di imposizione.

Entro il **30 gennaio** di ciascun anno il gestore delle strutture ricettive e il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo, di cui al comma 2 dell'articolo 3, devono presentare al Comune il conto della gestione relativa all'anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge. I gestori delle strutture ricettive ed i soggetti che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del corrispettivo, di cui al comma 2 dell'articolo 3, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Art. 8 - Versamento dell'imposta

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive devono corrispondere l'imposta, entro e non oltre il momento della partenza dalla struttura ricettiva, al gestore della struttura o al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo il quale rilascia quietanza della somma riscossa.

Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art.1 comma 161 D.Lgs.296/06 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.

Il gestore della struttura ricettiva, o il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, effettua il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno dovuta entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre solare, con le modalità seguenti:

- a) Mediante pagamento alla tesoreria comunale;
- b) Mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione comunale.

Art. 9 - Controllo e accertamento imposta

Il comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa vigente (per il recupero dell'evasione, dell'elusione e dei versamenti).

I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie di alloggio turistico, o i soggetti che incassano il

canone o il corrispettivo, dovranno:

- a) presentare la dichiarazione nei termini di cui al precedente art. 7;
- b) effettuare il versamento dell'imposta come stabilito dal precedente art. 8;
- c) esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, a semplice richiesta di quest'ultimo;
- d) trasmettere debitamente compilati e sottoscritti questionari riguardanti dati e notizie di carattere speciali richiesti dal Comune.

Nel caso di omessa o infedele dichiarazione il Comune, ai fini accertativi, può utilizzare i dati comunicati alla Questura tramite il Portale Alloggiati Web, ed acquisiti attraverso Puntofisco, con l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n 471.

Art. 10 - Sanzioni

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Le violazioni al presente regolamento sono puniti con le sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473. Per ritardato, parziale o omesso versamento dell'imposta, si applica la sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 472 del 1997. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981 n. 689. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 11 - Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12 - Rimborsi

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle scadenze successive. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7. Nel caso in cui i versamenti di cui al precedente comma non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a Euro 12,00.

Art. 13 Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Articolo 14 Autotutela e diritto di interpello

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
2. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto dell'interpello, il contribuente o il soggetto obbligato agli adempimenti tributari per conto dello stesso o quello tenuto insieme con il contribuente od in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria, in ordine ad una fattispecie personale e concreta, prima dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi a tale fattispecie, può presentare per iscritto al Comune istanza di interpello ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa o sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva.

Articolo 15 Modalità di gestione dell'imposta

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del DLgs. n. 446/1997.

Art. 16 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze.

Articolo 17 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di adozione dello stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi comunali.